

# LA SOSPENSIONE DI DECORRENZA DI ALCUNI TERMINI PER ADEMPIMENTI DI NATURA TRIBUTARIA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DEL PROFESSIONISTA

## Riferimenti normativi

Rosanna Chiesa - Commercialista in Torino

Venerdì 2 dicembre 2022

# Riferimenti normativi



**Legge di bilancio per l'anno 2022 - L. 234/2021 art.1,  
commi da 927 a 944**

# Eventi a cui si applica



Legge di bilancio per l'anno 2022 (L. 234/2021 art.1, commi da 927 a 944), ha previsto:

la “*sospensione dei termini*” degli adempimenti tributari in scadenza al verificarsi del **decesso del professionista** o di **gravi eventi (anche non correlati al lavoro o non avvenuti in occasione di lavoro)** quali:

- **Infortunio** (evento dovuto a causa fortuita esterna);
- **Malattia** (stato patologico di salute – la norma dice **grave**);
- **Interventi chirurgici;**
- **parto prematuro;**
- **interruzione della gravidanza;**

che comportino la **necessità di ricovero in ospedale** o di **cure domiciliari sostitutive**, con la necessità di astensione dal lavoro per più di tre giorni a causa di una **inabilità all'esercizio dell'attività.**

# Oggetto della sospensione



**Gli adempimenti tributari a carico del libero professionista;  
(co. 927)**

**riguardanti la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.  
(co. 929)**

**I termini oggetto di sospensione devono avere carattere di perentorietà e per il loro inadempimento deve essere prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente. (co. 930)**

# Soggetti cui si applica



**Libero professionista, persona fisica, che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali; (co. 933)**

**esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale. (co. 940)**

# Prerequisito essenziale



**La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare o il decesso del professionista. (co. 934 e 938)**

**Copia del mandato deve essere inviata via PEC ai competenti uffici della pubblica amministrazione. (co. 935 e 939)**


# Effetti della disciplina



**NESSUNA RESPONSABILITÀ** è imputata al libero professionista o al suo cliente per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista **NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI AL VERIFICARSI DELL'EVENTO.**  
(co. 929)

**SOSPENSIONE DEI TERMINI** dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari **fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.** (co. 931)

# La disciplina in pratica





# Ripresa decorrenza termini



**Gli adempimenti sospesi** in attuazione dei commi da 927 a 944 **devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.** (co. 932)

E' opportuno osservare che:

Per **le somme dovute a titolo di tributi**, il cui pagamento è stato sospeso **si applicano gli interessi al tasso legale.**

Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente **dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.** (co. 941)